



SAIC Ingegneria srl
Salita Pollaiuoli 15/1
16123 Genova, Italy
P.I. 02715980997
REA GE-506233

COMMITTENTE/CUSTOMER

COMUNE DI BUSALLA
Piazza Enrico Macchiò, 1
16012 Busalla (GE)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LAVORO / PROJECT

Adeguamento normativo palestra comunale Via
delle Viazze

UBICAZIONE / LOCATION

Via delle Viazze, 2, località Salissola
16012 Busalla (GE)

TITOLO / TITLE

Relazione di verifica principi DNSH

scala / scale

-

REVISIONI REVISIONS	Data/Date	Rev.	Descrizione / Description	DIS	VER	APP
	A 15/02/23	02	Emissione per aggiornamento prezzario 2023 e normativa PNRR, CAM e DNSH	AC	FC	EB
	B					
	C					
	D					
	E					

PROGETTISTA / DESIGNER: Per. Ind. Carlo Queirolo

DATA/DATE:
15/02/2023

DIRETTORE TECNICO / TECHNICAL DIRECTOR:

Ing. Federico Valsuani

NOME FILE
FILE NAME

ELABORATO / DOCUMENT

REV

formato

08 - GEN - E - VSH - 02

02

08-GEN-
E-VSH

Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)

Regolamento (UE) 2020/852 e Regolamento Delegato 2021/2139

Relazione di verifica

Guida operativa allegata alla circolare RGS n. 33 del 13.10.2022

Descrizione del meccanismo normativo

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (*Green Deal europeo*)¹. In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla *mitigazione dei cambiamenti climatici*, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'*adattamento ai cambiamenti climatici*, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'*uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine*, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'*economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti*, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla *prevenzione e riduzione dell'inquinamento*, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla *protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi*, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/2139, descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali; ovvero per ogni attività economica sono state raccolti i criteri cosiddetti DNSH.

In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio:

- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell’innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l’utilizzo di fonti fossili;
- essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;

- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;
- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;
- introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nell'*Authorization List* del Regolamento Reach;
- compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000

I criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR. Le amministrazioni sono chiamate, infatti, a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH, operate per le singole misure nel PNRR.

In sostanza, per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Dettaglio della valutazione

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF (*Recovery and Resilience Facility*) che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
- la misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Si valuta che l'intervento possa essere classificato nel primo scenario e quindi è possibile adottare *un approccio semplificato* alla valutazione DNSH. Si rende necessario solamente fornire una breve motivazione finalizzata a mettere in luce le ragioni per cui l'intervento sia stato associato a un rischio limitato di danno ambientale. Infatti l'intervento:

- non ricade in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti
- non fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici,
- non contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera impedendo pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico

La valutazione si concretizza con schede di auto-valutazione di conformità al DNSH. Le schede di autovalutazione, conformi alla Guida, sono composte da diverse colonne: analisi degli effetti diretti/indiretti degli obiettivi ambientali (colonne D-E), valutazione dei risultati attraverso diverse opzioni (A-B-C-D) ed eventuale passaggio alla fase due (colonne F,G,H).

Nel caso di specie l'intervento si identifica unicamente nella Scheda 2 (Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali). Va però osservato che se questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici, essa si applica a investimenti che prevedano la ristrutturazione importante o la riqualificazione energetica di edifici, come definito dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 –Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione). Per questo motivo gran parte dei contenuti della scheda saranno indicati come “non applicabile”, fornendone adeguata motivazione.

La scheda 5 non trova applicazione in quanto non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base. Inoltre, nel caso di interventi su edifici, come nel presente progetto, non sono da verificare i vincoli contenuti alla Scheda 5 delle schede di autovalutazione, mentre la conformità al DM 11.10.2017 (CAM Edilizia) garantisce già al 98% la conformità ai vincoli DNSH. Ad ogni modo la scheda 5 viene inserita per completezza documentale.

I CAM e il principio DNSH

La Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 riporta, quale elemento di prova trasversale per la valutazione di fondo DNSH relativa agli investimenti pubblici, il fatto che la misura soddisfi i criteri degli appalti pubblici verdi.

Dettaglio della Scheda 2

Id.	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
0.1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ² ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ² ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴ .	Non applicabile	Nessuna attività di estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili è effettuata nell'edificio.
1	Per le ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015	Non applicabile	Non si interviene sugli impianti di climatizzazione e non si interviene sulle superfici disperdenti, pertanto l'intervento non si classifica come ristrutturazione importante.
Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, in alternativa al punto 1, rispondere al punto 1.1			
1.1	E' stata disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante?	Non applicabile	Non si interviene sugli impianti di climatizzazione e non si interviene sulle superfici disperdenti, pertanto non si ricade nell'obbligo di acquisire l'APE ex ante.
2	E' stata svolta una simulazione dell'Ape ex post?	Non applicabile	Non si interviene sugli impianti di climatizzazione e non si interviene sulle superfici disperdenti, pertanto non si modifica lo stato ante progetto, dal punto di vista della prestazione energetica dell'edificio.
Nel caso di misure individuali, non rispondere ai punti 1 e 2 ma rispondere dal punto 2.1 e 2.2			
2.1	E' disponibile della documentazione che provi la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti come ammissibili per il regime 1?	Non applicabile	Non sono previsti interventi riconducibili al regime 1 (attività che contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici).
2.2	Se applicabile alla misura individuale, è previsto che le componenti siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento?	Non applicabile	Non sono previsti interventi riconducibili al regime 1 (attività che contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione).
3	E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?	Non applicabile	Non sono previsti interventi riconducibili al regime 1 (attività che contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione).
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al punto 3 al punto 3.1			
3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	Non applicabile	L'opera non supera la soglia dei 10 milioni di euro.
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vcoli 4,5,6,7,8, 9 e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.			
4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	Non applicabile	Non si prevede di intervenire su impianti igienico sanitari.
5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	SI	Da redigere a cura dell'appaltatore in conformità alla Relazione CAM.
6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	SI	Specificato nella Relazione CAM.
7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?	Non applicabile	L'edificio è stato costruito in epoca successiva all'entrata in vigore della Legge 257/1992.
8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?	Non applicabile	Non necessario come indicato nella Relazione CAM.
9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	SI	La Relazione CAM tratta specificamente l'uso di materiali soggetti al Regolamento CE 1907/2006 (potenzialmente presenti in alcuni premiscelati o in isolanti termici).
10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	Non applicabile	Non si prevede consumi di legno nell'intervento.

Dettaglio della Scheda 5

n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
<i>I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialità</i>			
1	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
2	E' stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
3	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
4	E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
5	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
6	In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
7	E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
8	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
9	E' stato sviluppato il bilancio materie?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
11	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
14	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
15	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
16	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici
17	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Non applicabile	1) non è prevista l'apertura e la gestione di cantiere temporaneo o mobile per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base - 2) trattasi di interventi su edifici